

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(DE ROSE)

e dal **Ministro per i Problemi delle Aree Urbane**

(TOGNOLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dei Trasporti**

(MANNINO)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1987

Disposizioni in materia di parcheggi e programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate

ONOREVOLI SENATORI. - Non è infrequente che un problema lasciato lungamente irrisolto determini una situazione di grave disagio e di concreti danni e diventi all'improvviso il polo di riferimento dell'attenzione collettiva. L'opinione pubblica - sollecitata dai *media* - si avvede d'un tratto delle conseguenze negative che da una inerzia ulteriormente protratta nel tempo potrebbero derivare e reclama improvvisamente per l'oggi quella soluzione cui, forse anche irresponsabilmente, non si è posto mano ieri o l'altro ieri. È il caso dei pubblici parcheggi. Non v'è «cronaca cittadina» dei tanti giornali quotidiani italiani che non dia spazio, in modo alterno, a vivaci e giustificate proteste della popolazione dei nostri maggiori centri urbani ed a notizie - più o meno fondate e più o meno realistiche - di iniziative municipali volte ad alleviare il disagio dei cittadini attraverso la costruzione di pubblici parcheggi. Ma il problema, per le dimensioni e per la gravità che nelle aree a grande densità è venuto assumendo, specie in questi ultimi anni, e soprattutto a seguito dell'aumento del numero dei veicoli circolanti, travalica i confini comunali e richiede la necessaria attenzione del Governo centrale del Paese. Si tratta di interventi che riguardano l'assetto del territorio nazionale, sia pure limitatamente ai maggiori centri urbani, e la sua articolazione complessiva. Non è quindi questione di realizzare singole opere, ma di ridisegnare le aree urbane più intensamente abitate attraverso una programmazione razionale ed organica di parcheggi che tenga conto delle esigenze ambientali e della necessità di limitare il traffico veicolare, di favorire l'uso dei mezzi di trasporto pubblico realizzando l'interscambio tra il mezzo privato e quello collettivo e di consentire la formazione di aree pedonali sia nel centro che nelle altre zone delle città.

La paralisi della circolazione nelle maggiori città italiane, rallentando i tempi delle comunicazioni e del trasporto, influisce direttamen-

te e negativamente sulla produzione nazionale intesa in senso lato, provoca un enorme ed inutile dispendio di energie economiche, danneggia - in conseguenza dei ritardi di ogni tipo - lo svolgimento degli affari e delle relazioni commerciali, influenza pesantemente l'umore dei cittadini e ne mette a rischio le stesse condizioni di salute a cagione dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico. Ci si trova, in altri termini, di fronte ad una vera e propria emergenza, che, se non viene tempestivamente ed efficacemente affrontata, può compromettere in modo serio e forse irreparabile lo sviluppo dell'intero Paese ed il benessere, non soltanto fisico, dei suoi abitanti.

Onorevoli senatori, il provvedimento che si sottopone al vostro esame non intende - nè potrebbe - risolvere tutto e subito, ma vuole essere una immediata, concreta risposta per avviare quel processo di adeguamento delle nostre città alle attuali esigenze del traffico. L'obiettivo che il Governo si è prioritariamente proposto è stato quello di tentare di sciogliere i vari nodi che più frequentemente ostacolano l'*iter* della realizzazione dei pubblici parcheggi. Dal commento alle singole disposizioni si vedrà, di volta in volta, che le soluzioni proposte, pur rispettose delle competenze e delle autonomie locali e regionali, consentono di superare - attraverso intese ed accordi la cui forza cogente viene calibrata a seconda delle varie situazioni - quelle *impasses* che fino ad oggi hanno inceppato le procedure amministrative previste dalla nostra legislazione. Ma il provvedimento non si limita agli aspetti procedurali. Si è voluto dare anche un contributo finanziario in conto interessi non solo e non tanto per sottolineare in modo concreto l'interesse statale alla soluzione del grave problema nei maggiori centri urbani, ma anche e soprattutto per favorire l'incremento del volume degli investimenti pubblici e/o privati nel settore. Particolare

cura è stata posta nell'individuazione di meccanismi giuridico-economici diretti a rendere remunerativi gli investimenti medesimi.

A tal fine, la previsione, tra l'altro, di un trasferimento della proprietà superficiale di parte degli immobili realizzati giocherà certamente un ruolo determinante e sarà senza dubbio apprezzata dagli operatori del settore.

L'articolo 1 del provvedimento è una norma di carattere generale che prevede la formulazione da parte dei Comuni di un programma urbano di parcheggi, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno, tenuto conto ove esistente del piano urbano del traffico.

Sarà il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, a definire l'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del programma, mentre per le altre amministrazioni comunali l'adozione sarà facoltativa. Il programma urbano dei parcheggi, al quale sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal primo al quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, una volta approvato, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere nello stesso previste.

L'articolo 2 del disegno di legge invece impone - con carattere immediatamente cogente - alle maggiori città di Italia (Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo) di predisporre il proprio programma urbano dei parcheggi al fine di individuare gli interventi più urgenti per il decongestionamento dei centri storici, l'istituzione di isole pedonali e la razionalizzazione delle funzioni di accesso e di attraversamento delle rispettive aree urbane. Il documento dovrà costituire il quadro di riferimento per le iniziative che verranno attivate nel corso del successivo triennio e dovrà contenere gli elementi necessari per consentire una verifica della congruenza, dell'efficacia e della concretezza delle soluzioni proposte. In questa sede, pertanto, dovranno tra l'altro indicarsi le localizzazioni di massima degli interventi, le priorità, nonchè i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari necessari. Sarà questo l'ambito, infine, in cui si potranno individuare le soluzioni ottimali per valorizzare la funzione dei mezzi di trasporto collettivo, prevedendo d'intesa tra i Comuni interessati la

realizzazione di parcheggi di interscambio anche su aree situate al di fuori del territorio comunale delle città suindicate.

Il programma dovrà essere predisposto dai singoli Comuni e dovrà essere inviato all'Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per la approvazione. La natura ed il contenuto del provvedimento e la sua rilevanza ai fini della definizione dell'assetto territoriale ed urbanistico delle città interessate implicano la necessità di un'ampia verifica del programma; verifica che dovrà essere fatta dal Ministro per i problemi delle aree urbane proprio in considerazione delle funzioni di coordinamento che gli sono state attribuite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per conseguire il fine della legge - che è quello della concreta, effettiva e tempestiva realizzazione dei parcheggi - si è ritenuto di attivare, accanto al compito di coordinamento, anche poteri sollecitatori e si è prevista la possibilità, nell'ipotesi di inerzia dei Comuni, di un intervento della Regione per la redazione del programma.

Ove, poi, in sede locale non si definiscano tempestivamente gli obiettivi è prevista la possibilità che il Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convochi Comune e Regione per definire, d'accordo, il programma stesso.

Definito il quadro di riferimento generale le amministrazioni comunali dovranno predisporre il piano degli interventi che verranno adottati nel corso dell'anno.

Il piano annuale, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, costituisce lo strumento di attuazione del programma. Esso dovrà contenere la previsione dettagliata delle opere che si intendono realizzare e sarà la sede in cui i singoli Comuni specificheranno la misura del contributo statale necessaria per assicurare l'esecuzione delle stesse e garantire l'equilibrio economico di ogni singolo intervento. In particolare, proprio in considerazione del fatto che il presente disegno di legge non persegue tanto il fine di favorire la costruzione di opere pubbliche quanto piuttosto quello di consentire la realizzazione e la organizzazione di un servizio essenziale per le città e per i loro abitanti, è previsto che nel piano debbano

essere previsti il regime giuridico prescelto per il raggiungimento dei fini che si sono indicati ed il piano economico-finanziario dei singoli interventi.

La varietà delle soluzioni che potrebbero essere prospettate e la necessità - oltre che la volontà - di non limitare le autonomie comunali hanno indotto a scegliere formulazioni giuridiche di ampio spettro e tali da non pregiudicare il raggiungimento dei fini che si vogliono perseguire. L'articolato consente, pertanto, ai Comuni di affidare a terzi, mediante un'unica concessione, sia la costruzione delle opere che la gestione del servizio o di scindere i due momenti; potrà, altresì, prevedersi un diverso regime giuridico per le singole opere, consentendo di assicurare l'equilibrio economico di ciascun impianto anche attraverso l'eventuale trasferimento del diritto di superficie e/o della proprietà superficiale.

Il piano dovrà altresì contenere termini precisi per ciascuna fase in cui si articola la concreta esecuzione degli interventi, individuando preventivamente le misure organizzative di coordinamento necessarie per la sollecita e tempestiva esecuzione delle opere.

Al comma 3 si prevede che le opere previste dal titolo II costituiscono intervento di interesse statale, anche ai fini della applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel qual caso l'accertamento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti sarà compiuto a cura del Ministero dei lavori pubblici.

L'ultimo comma, infine, prevede meccanismi di intervento della Regione nell'ipotesi di inerzia del Comune e poteri sollecitatori del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per i problemi delle aree urbane, analoghi a quelli previsti dal precedente articolo 2.

In forza dell'articolo 4 del disegno di legge, il piano annuale degli interventi viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega dal Ministro per i problemi delle aree urbane, che provvede ad individuare le opere e gli interventi da finanziare mediante il contributo sugli interessi.

Allo scopo di rendere stimolante tale incentivo, ma al tempo stesso per consentire

un'adeguata valutazione dei progetti e delle opere da ammettere a contribuzione per la migliore tutela dell'interesse pubblico, viene disposto che i criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti, con decreto interministeriale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e dal Ministro del tesoro. Inoltre, in attuazione del principio di equilibrio tra contribuzione erogabile e utilità globale dell'opera, la misura del contributo dovrà tener conto del regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera stessa e per la gestione del servizio, del costo e della durata del finanziamento da acquisire, nonché della previsione dei proventi afferenti il piano economico-finanziario.

A garanzia della trasparenza delle operazioni di finanziamento, è stabilito un doppio limite costituito dal divieto di erogare e ottenere un contributo in misura rispettivamente superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti (primo limite) e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio (secondo limite).

L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare.

Con l'articolo 5 si entra nel vivo dell'attuazione del piano. Protagonista è il Comune, che provvede alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori nonché alla gestione del servizio. Ma il disegno di legge dà la facoltà all'ente locale di non provvedervi direttamente e di avvalersi - sia per la fase di realizzazione dell'opera che per quella successiva dell'esercizio - di società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi o raggruppamenti in associazione temporanea, mediante lo strumento della concessione.

Le concessioni - quando si tratta di opere per cui allo Stato viene richiesto il contributo - devono essere subordinate alla stipula di convenzioni secondo schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane. E ciò non solo e non tanto al fine di realizzare un'uniformità anche formale di indirizzo valevole per tutte le opere previste dalla legge, quanto e soprattutto per garantire condizioni il

più possibile omogenee di equilibrio economico nella gestione del servizio, la cui remuneratività, sotto il profilo del reddito, è assolutamente indispensabile per la buona riuscita della intera operazione. È fin troppo evidente che gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane potranno essere variati dal Comune soprattutto relativamente al rapporto tra spazio dato in concessione di gestione ed immobile trasferito in proprietà superficaria; l'adattamento alle diverse situazioni locali deve, infatti, risultare utile a garantire l'equilibrio economico di cui si è già detto.

Il Comune, qualora dovesse incontrare delle difficoltà in questa fase, può richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane la pronotazione di un accordo di programma tra le varie amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche locali, che risultino comunque interessati all'attuazione del piano, con la partecipazione a tali intese degli stessi soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

L'accordo dovrà contenere una descrizione dettagliata delle opere che si intendono realizzare, il regime giuridico prescelto per la loro realizzazione e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento del diritto di superficie su parte delle aree, ai tempi previsti per la progettazione esecutiva, alla eventuale concessione, alla messa a disposizione delle aree necessarie, all'esecuzione dei lavori, al piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, agli strumenti, ai tempi e alle modalità per la verifica dello stato di attuazione, alle misure organizzative di coordinamento, alla misura del contributo in conto interessi che si ritiene necessaria per garantire l'equilibrio economico, alla localizzazione ed al dimensionamento dell'opera. L'approvazione dell'accordo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, comporta l'obbligo dei soggetti in esso indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità che lo stesso accordo stabilisce.

Essa, inoltre, sostituisce per ciascun intervento gli atti deliberativi che ciascuna amministrazione o soggetto competente sarebbe tenu-

ta ad adottare in sede di ratifica o di esecuzione dell'accordo.

Ma è in caso di inosservanza degli obblighi contratti che l'accordo dispiega al massimo la sua efficacia. Dopo l'assegnazione di un termine congruo ad adempiere, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, ha facoltà - in caso di persistente inadempimento - di nominare per l'esecuzione delle intese raggiunte un commissario che provveda in sostituzione ed a spese del soggetto inadempiente, avvalendosi della organizzazione e delle strutture di quest'ultimo.

L'articolo 6 conferisce al Presidente del Consiglio, o per sua delega al Ministro per i problemi delle aree urbane, sia i poteri di vigilanza sull'attuazione dei programmi, dei piani e delle opere ammesse a contributo, sia l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge.

Una norma di organizzazione interna all'Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane è prevista nel successivo articolo 7. Viene istituita una commissione che affianca il Ministro nell'esercizio delle competenze previste dalla legge e che si pone come un elemento di collegialità e di consulenza nelle scelte. La struttura della commissione è sufficientemente agile: nove membri dipendenti pubblici, cui possono aggiungersi - ove il Ministro lo ritenga necessario - esperti estranei alla pubblica Amministrazione in numero non superiore a tre.

L'articolo 8 prevede la concessione dei contributi in conto interessi.

L'autorizzazione del limite di impegno è di lire 50 miliardi rispettivamente per il 1988 ed il 1989 e di lire 100 miliardi per il 1990. Trattandosi di contributi in conto interessi, il volume degli investimenti risulta di entità certamente non trascurabile.

Altra autorizzazione è data dal disegno di legge alla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui occorrenti ai Comuni. La normativa prevede, altresì, misure ipotecarie a garanzia dei mutui.

L'articolo 9 stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fini del bilancio triennale 1988-1990 nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per le aree urbane e

metropolitane, opere infrastrutturali e di recupero». È prevista, infine, l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.***(Programma urbano dei parcheggi)*

1. I Comuni, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno, tenuto conto del piano urbano del traffico, ove esistente, formulano il programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve, tra l'altro, contenere le priorità di intervento, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri storici, l'istituzione di isole pedonali, la creazione di parcheggi adiacenti alle fermate dei sistemi di trasporto collettivo a grande capacità, nonché le disposizioni necessarie per la restrizione della circolazione dei veicoli urbani ai fini dell'equilibrio fra domanda e offerta di parcheggio. Il programma è corredato delle previsioni economiche e finanziarie. L'amministrazione comunale è tenuta a trasmettere copia del programma alla regione.

2. Ai progetti di opere comprese nel programma urbano dei parcheggi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi dal primo al quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

3. Al secondo periodo del comma terzo dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè per la pianificazione del traffico e la realizzazione di parcheggi».

4. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni;

b) aggiornare gli *standards* urbanistici relativamente alle quantità minime da destina-

re a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

c) incrementare la misura di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, definendo anche i criteri e le modalità per reperire, nelle aree edificate, ulteriori spazi da destinare a parcheggio privato;

d) definire l'elenco dei Comuni obbligati alla redazione del piano urbano del traffico e del programma urbano dei parcheggi, da realizzare con i proventi di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal comma 3.

5. Le pertinenze di cui al comma quarto dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere adibite all'uso previsto dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La violazione di tale obbligo configura variazione essenziale al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

TITOLO II

Art. 2.

(Programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate)

1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo formulano un programma urbano di parcheggi per il triennio 1988-1990, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma deve, tra l'altro, indicare le localizzazioni di massima, le priorità di intervento, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici, l'istituzione di isole pedonali, l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo e la definizione delle funzioni di accesso e di attraversamento delle aree urbane. Il programma, previo accordo con i Comuni interessati e, ove necessario, con le aziende di trasporto pubblico, può contenere la previsione di parcheggi

su aree situate in Comuni diversi da quelli suindicati purchè volti a favorire l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il programma è trasmesso al Ministro per i problemi delle aree urbane, il quale, sentita la Regione e d'intesa con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, per i beni culturali ed ambientali e dell'ambiente, lo approva nei successivi trenta giorni.

3. Ove il Comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la Regione a formulare entro sessanta giorni il programma, sentito il Comune, ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il Comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.

Art. 3.

(Piano annuale degli interventi nelle aree urbane maggiormente popolate)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 2, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione del decreto di approvazione del programma, adottano e trasmettono al Ministro per i problemi delle aree urbane il piano degli interventi che verranno attivati nell'anno, redatto sulla base delle previsioni programmatiche. Per gli anni successivi il piano dovrà essere trasmesso entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredato di una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del precedente piano annuale.

2. Il piano dovrà descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovrà indicare:

a) la localizzazione ed il dimensionamento;

b) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a

disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

d) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

e) gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione;

f) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

g) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.

3. Le opere di cui al presente titolo costituiscono intervento d'interesse statale, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, la Regione, entro i successivi sessanta giorni, formula e trasmette il piano al Ministro per i problemi delle aree urbane. Ove la Regione non provveda, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il Comune e la Regione al fine di definire il piano, che dovrà contenere tutti gli elementi di cui al comma 2.

Art. 4.

(Approvazione e finanziamento del piano)

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro i successivi trenta giorni, approva il piano ed individua le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dalla presente legge, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici.

2. Il decreto di approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

3. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del

Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e la gestione del servizio, del costo e della durata del finanziamento da acquisire, nonchè della previsione dei proventi di cui al piano economico-finanziario. In ogni caso il contributo non può essere superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio.

4. L'ammissione al contributo è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, nell'ambito di un volume complessivo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1988-1990, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

Art. 5.

(Attuazione del piano)

1. Per l'attuazione del piano il Comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonchè alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi o raggruppamenti in associazione temporanea. Per le opere da ammettere al contributo previsto dalla presente legge, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo approvati, con proprio decreto, dal Ministro per i problemi delle aree urbane e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il Comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. Per l'attuazione del piano il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Comune, promuove accordi di programma tra le amministrazioni pubbliche interessate, an-

che ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, anche locali, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. L'approvazione dell'accordo di programma comporta l'obbligo dei soggetti in esso indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite.

4. L'approvazione dell'accordo sostituisce per ciascun intervento gli atti deliberativi che ciascuna amministrazione o soggetto competente sarebbe tenuto ad adottare in sede di ratifica o di esecuzione dell'accordo.

5. Nel caso di inosservanza degli obblighi contenuti nell'accordo, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita il soggetto inadempiente all'esatto adempimento degli obblighi stessi, assegnando al riguardo un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nomina, con proprio decreto, un commissario per l'esecuzione dell'accordo. Il commissario provvede in sostituzione ed a spese del soggetto inadempiente, avvalendosi dell'organizzazione e delle strutture del medesimo. L'eventuale compenso del commissario è fissato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, ed è posto a carico del soggetto inadempiente.

Art. 6.

(Poteri di vigilanza)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane vigila sull'attuazione dei programmi, dei piani e delle opere realizzate con i contributi previsti dalla presente legge, nonché sugli accordi di programma cui è intervenuto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 7.

(Norma di organizzazione)

1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione composta da nove membri scelti dal medesimo fra il personale tecnico, civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, posti in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica Amministrazione in numero non superiore a tre unità.

Art. 8.

(Contributi sugli interessi)

1. Per l'ammissione ai contributi in conto interessi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni i mutui occorrenti per l'attuazione della presente legge, nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui all'articolo 4, comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso effettuato presso gli istituti di credito nazionali o esteri.

3. Se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà, il Comune è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'applicazione del titolo II della presente legge, valutata per l'anno 1988 in lire 50 miliardi, per l'anno 1989 in lire 100 miliardi e per l'anno 1990 in lire 200 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per le aree urbane e metropolitane, opere infrastrutturali e di recupero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.